

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO  
COMUNALE TRA I COMUNI DI SETTIMO SAN PIETRO E SINNAI, AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS  
18/08/2000, N. 267**

L'anno ..... addì ..... del mese di ..... tra i comuni di:

- **SETTIMO SAN PIETRO** (Codice Fiscale 80004000925) legalmente rappresentato da ..... nato a ..... il ....., il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune;
- **SINNAI** (Codice Fiscale ..... ) legalmente rappresentato da ..... nato a ..... l' ....., il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune

**PREMESSO**

- che le predette Amministrazioni intendono associarsi mediante l'istituto della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, nr. 465 e dell'art. 45 del vigente contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali al fine di disciplinare il funzionamento dei rispettivi uffici di segreteria;
- che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionato;
- che le Amministrazioni del Comune di Settimo San Pietro e Sinnai rispettivamente, con atti del Consiglio Comunale n. .... del ....., e n. .... del .....esecutivi nei termini di legge, hanno approvato i relativi schemi di convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

con la presente convenzione, fra le parti, come sopra generalizzate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto e fine**

1. I Comuni di Settimo San Pietro (Classe III Fascia B) e Sinnai Classe ..... fascia ..... stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, servendosi dell'opera e della professionalità di un solo Segretario comunale, ottenendo in tal modo un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio degli Enti associati.
2. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge.
3. Per quanto previsto lo stesso Segretario è tenuto ad osservare lo Statuto dei Comuni convenzionati ed i relativi regolamenti.

**Art. 2 - Durata**

La durata della presente convenzione viene stabilita sino al mandato di uno dei due Sindaci, ossia a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura U.T.G. di Cagliari (ex sezione regionale dell'Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali).

### **Art. 3 - Sede**

1. La sede del servizio è localizzata nel Comune di Sinnai che assume la qualità di Comune capo convenzione con l'assunzione dei relativi obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.

2. Ai sensi della Circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 485 del 24/03/2015 ai fini dell'applicazione della classe corrispondente, sarà quella del Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione. Non è quindi rilevante la somma degli abitanti dei singoli comuni. Alla corretta classificazione provvede la Sezione Regionale, in sede di costituzione della convenzione.

### **Art. 4 - Orario di lavoro e istituti giuridici**

1. I Comuni si impegnano a consentire al Segretario comunale di svolgere le sue funzioni prestando l'orario di lavoro previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La presenza settimanale del Segretario comunale nei comuni convenzionati viene determinata come segue:

- 1) presso il Comune di Settimo San Pietro, per un totale di ore **12**;
- 2) presso il Comune di Sinnai, per un totale di ore **24**;

3. I Sindaci dei due Comuni calendarizzeranno i giorni di presenza e potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sulla entità degli oneri che vengono stabiliti al successivo art. 6.

4. La disciplina degli istituti giuridici riguardanti il Segretario comunale è regolata dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 5 - Trattamento economico**

1. Al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni rese nell'esercizio della propria funzione nei due Enti, nell'ambito delle ore normali di servizio spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

2. Il Segretario viene autorizzato all'uso del proprio automezzo per una economia di spesa, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, atti ad assicurare gli spostamenti negli

orari di lavoro.

3. Allo stesso sarà quindi liquidato il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate sostenute per recarsi dal Comune capo convenzione all'altro Comune, computate per ogni accesso effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi.

#### **Art. 6 - Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. Tutte le spese relative allo svolgimento della funzione di Segretario Comunale e precisamente quelle di cui al comma precedente, quelle di supplenza a qualsiasi titolo sostenute, gli oneri previdenziali ed assistenziali sono ripartite nella seguente misura:

- COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO                      33,33%

- COMUNE DI SINNAI                                      66,67%

2. Si stabilisce che il Comune Sinnai provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio appositi interventi di spesa e apposita risorsa di entrata della quota-parte di spettanza a carico del Comune associato. Si dispone inoltre che il Comune associato iscriva nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere sulla base del predetto preventivo.

3. Il Comune di Sinnai provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti al servizio.

4. Saranno inoltre ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, i compensi e le spese per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale e più in generale i compensi di qualunque natura che trovano origine in uno solo degli enti.

5. Il Comune Sinnai provvederà:

a) a predisporre, entro il mese di dicembre di ciascuna anno, un preventivo analitico di tutte le spese relative alla retribuzione del Segretario comunale riferite all'anno successivo, con il riparto delle stesse a carico del Comune associato ed a trasmetterlo al Comune interessato affinché provveda ad iscrivere, nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo, la quota di spesa di pertinenza;

b) a predisporre a fine convenzione, il rendiconto analitico, determinando l'ammontare complessivo delle spese sostenute soggette al riparto, richiedendo al Comune di Settimo San Pietro il saldo delle competenze spettanti in base alla percentuale di riparto.

6. Il Comune associato provvederà:

a) a pagare entro il primo semestre un acconto corrispondente approssimativamente a metà della spesa annua presunta a proprio carico;

- b) a pagare a saldo entro il mese successivo alla scadenza della convenzione il saldo richiesto.

#### **Art. 7 – Missioni e trasferte.**

1. In conseguenza dell'impegno per il buon funzionamento degli uffici, i Comuni associati sono competenti ad autorizzare il Segretario Comunale ad effettuare missioni e trasferte, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti norme, e con onere a carico dei bilanci dei rispettivi comuni.
2. Pertanto ogni Amministrazione mantiene la propria competenza e provvede alle proprie effettive necessità.

#### **Art. 8 - Cause di scioglimento**

1. La convenzione si scioglie per le seguenti cause:
  - a) scadenza naturale del termine previsto nel presente contratto;
  - b) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali associate;
  - c) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, debitamente motivato, con un preavviso di almeno due mesi. In tal caso ciascun Comune si obbliga al pagamento della quota di partecipazione dovuta fino alla data del recesso.
2. Al momento dello scioglimento della convenzione, ovvero per la naturale scadenza della stessa, il Segretario comunale della convenzione rimane titolare del Comune capo convenzione.

#### **Art. 9 – Nomina e revoca del Segretario comunale**

Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale nel rispetto delle vigenti leggi.

#### **Art. 10 - Obblighi e garanzie**

1. I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di Segretario titolare della convenzione. Le Amministrazioni si impegnano, inoltre, a consentire al Segretario a partecipare alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni che, eventualmente, dovessero tenersi in uno dei giorni in cui, per convenzione, il funzionario stesso è tenuto a prestare servizio nell'altro comune.
2. Il Sindaco di Sinnai provvederà a emettere gli atti necessari con riferimento al congedo ordinario e richiesta eventuale della temporanea sostituzione, aspettative e congedi straordinari del

segretario comunale.

**Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme vigenti in materia.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano il proprio numero di codice fiscale:

a) Comune di Settimo San Pietro: 80004000925

b) Comune di Sinnai: .....

3. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico per il 66,67 % del Comune di Sinnai e per il 33,33% del Comune di Settimo San Pietro.

Letto e sottoscritto.

Dalla residenza comunale, li .....

per il Comune di Settimo San Pietro

\_\_\_\_\_

per il Comune di Sinnai

\_\_\_\_\_

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.